

Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano, Avv. Vito Dattolico, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli ed il Presidente della Camera Penale di Milano, Avv. Vinicio Nardo

concordando

sulla necessità che le udienze penali avanti ai Giudici di Pace di Milano si svolgano in modo da

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo,
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo,
- garantire il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa,
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo,
- osservare rigorosamente tutte le norme processuali e sostanziali,

convengono sull'applicazione nello svolgimento delle udienze penali avanti ai Giudici di Pace di Milano delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "*Protocollo per la regolamentazione dello svolgimento delle udienze penali avanti il Giudice di Pace*".

PROTOCOLLO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI AVANTI IL GIUDICE DI PACE

Udienza di prima comparizione.

1. Per ogni processo è tenuta un'udienza di prima comparizione nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si esperisce l'obbligatorio tentativo di conciliazione - per rendere effettivo il quale i difensori si impegnano a far presenziare le parti - si depositano le prove documentali, si tratta l'ammissione delle prove, si determina il numero delle udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove e si fissa, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti ed il Giudice si impegnano ad osservare rigorosamente con lealtà ed in spirito di collaborazione.

A tal fine i difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza a tale udienza o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze.

Il calendario viene fissato con l'indicazione del giorno, dell'ora dell'udienza e del nome del Giudice, specificando il numero ed il piano di ubicazione dell'aula.

2. Per l'udienza di prima comparizione non sono citati testi, periti o consulenti né si assumono prove.

Su accordo delle parti si procede solo all'assunzione della persona offesa – sia essa testimone o parte civile - che sia portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenne o provenga da altra Regione.

3. Nella prima udienza di comparizione sono fissati non più di 15 procedimenti.

Il Giudice seguirà il seguente ordine di chiamata: 1) processi che debbano essere differiti per irregolarità/nullità della notifica; 2) processi da incardinare ex artt.20 bis e 20 ter D.L.vo 274/2000; 3) processi con detenuti per altra causa; 4) processi per i quali siano presenti testimoni che debbano essere licenziati; 5) processi per i quali siano presenti le parti private; 6) processi da celebrare in via ordinaria con rinvio all'udienza istruttoria; 7) processi che vengano definiti con oblazione.

La trattazione dei procedimenti nei quali siano state illustrate questioni preliminari o di ammissione delle prove è rinviata ad altra data quando la decisione delle questioni proposte si presenti complessa e comunque tale da ritardare la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa prima udienza.

4. Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla Cancelleria del Giudice al più presto, ed in ogni caso almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

5. Il Giudice forma un giorno prima dell'udienza il prospetto di trattazione dei procedimenti indicandovi l'ordine di chiamata; l'ufficio procede all'affissione del predetto prospetto, prima delle ore 8.30 di ogni giornata d'udienza, sulla porta di ciascuna cancelleria e su quella della rispettiva aula d'udienza.

6. L'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è di regola fissata entro un termine che consenta la notificazione della citazione dei testi e comunque con un differimento non inferiore a giorni 15 per i testi introdotti dall'imputato e dalle altre parti private e a giorni 45 per i testi introdotti dal Pubblico Ministero, salvo che questi siano presenti all'udienza di prima comparizione e vengano in tale sede edotti del rinvio, nel qual caso resta fermo il differimento minimo di giorni 15 .

Udienze di trattazione, successive a quella di prima comparizione.

7. Nelle udienze di rinvio successive alla prima, tutti i processi sono fissati ad orari differenziati, in modo da consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata ed evitare inutili attese ai testimoni.

Nel disporre i rinvii e nel fissare gli orari di trattazione dei processi il Giudice tiene conto dello stato di gravidanza della donna avvocato per il periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dall'art.16 del D. Lgs.151/2001 (due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla stessa) e ciò a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse; lo stato di gravidanza è sufficientemente documentato con l'allegazione del certificato medico attestante la data presunta del parto ex art. 20 D. Lgs. 151/2001.

8. Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice e la specificazione del numero dell'aula e del piano in cui è ubicata.

9. All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi; il Giudice invita i testimoni presenti ad attendere fuori dall'aula; i testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

10. Qualora debba esser rinviato, per impedimento del Giudice o altre insuperabili ragioni dipendenti dall'ufficio, un singolo processo, il Giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

Ove, per inderogabili esigenze di ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la Cancelleria esporrà avviso sulla porta della Cancelleria stessa e ne darà comunicazione alla segreteria del Sostituto Procuratore delegato alla predisposizione dei turni di servizio, nonché alla segreteria del Consiglio dell'Ordine e a quella della Camera Penale, affinché queste ultime avvertano gli iscritti.

Le parti si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

11. I difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento che comporti il rinvio o il differimento dell'udienza appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al medesimo procedimento.

In ogni caso le parti si impegnano a partecipare all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

Allo stesso modo il difensore di fiducia comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incombenza: in tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice.

12. Tutte le udienze hanno inizio rigorosamente alle ore 9.30 e proseguono sino alle ore 14.00.

13. Quando nel corso dell'udienza le parti segnalano l'assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.

14. Nel corso dell'udienza il Giudice non conferisce con una parte escludendo le altre dal colloquio.

15. Il Procuratore della Repubblica si impegna, soprattutto nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, ad assicurare la partecipazione a tutte le udienze del dibattimento del Sostituto assegnatario del processo ovvero del medesimo V.P.O. - individuato dal Sostituto Procuratore delegato per la predisposizione dei turni di servizio - che ha partecipato alla prima udienza istruttoria.

A tal fine il Giudice trasmette tempestivamente l'estratto del verbale d'udienza nel quale è segnalata, anche su istanza delle parti, la suddetta esigenza alla segreteria del Sostituto Procuratore delegato alla predisposizione dei turni di servizio.

16. Prima della discussione le parti segnalano al Giudice la prevedibile durata dei rispettivi interventi.

Il Giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura di tutte le decisioni assunte al termine della camera di consiglio.

17. Il Giudice può pronunciare sentenza con motivazione contestuale quando la camera di consiglio segue immediatamente la discussione delle parti, sempre che la redazione dei motivi non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti successivi.

Quando la camera di consiglio si tiene al termine di una udienza di rinvio per repliche, il Giudice evita la redazione contestuale dei motivi, al fine di non comprimere ingiustificatamente i tempi utili per la predisposizione dell'impugnazione.

In caso di motivazione contestuale la sentenza sarà messa a disposizione delle parti il giorno stesso della pronuncia o al più tardi il giorno successivo.

18. Il Pubblico Ministero inserisce nel decreto di citazione a giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *“la persona offesa è invitata a comparire all'udienza indicata, al fine di rendere effettivo il tentativo di conciliazione tra le parti”*.

19. I difensori iscritti alle liste dei difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza per la quale siano stati incaricati dell'assistenza dell'imputato o a garantire la presenza di un sostituto

nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato tempestivamente.

Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o di ufficio o del suo eventuale sostituto, il Giudice ne dà atto nel verbale d'udienza, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

20. Per la verifica della funzionalità del Protocollo è istituito un Osservatorio permanente presso l'Ufficio del Coordinatore, composto da Giudici di Pace, magistrati, eventualmente anche onorari, della Procura della Repubblica e avvocati espressione del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale.

Milano, 30 aprile 2010

IL COORDINATORE DEI GIUDICI DI PACE DI MILANO

Avv. Vito Dattolico

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Avv. Paolo Giuggioli

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MILANO

Avv. Vinicio Nardo